



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 2 del 26.04.2012

Prot. 1612

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile dalle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, previo invito del Sindaco De Col Tiziano con avviso prot. n. 1404 in data 18.04.2012 diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Bergamin dott.ssa Antonella.

Si dà atto che alla trattazione del presente punto all'o.d.g. risultano presenti n. 9 e assente n. 2 componenti del Consiglio come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti Giustific.	Assenti
1	DE COL TIZIANO - Sindaco	SI	--	--
2	DE ZORZI PAOLO	SI	--	--
3	CROSE DOMENICO	SI	--	--
4	DE COL MARC	SI	--	--
5	PRAMAOR FABIO	SI	--	--
6	ANDRIOLLO SILVANO	--	--	SI
7	BORTOT MAURIZIO	SI	--	--
8	DALLA VISTA GIUSEPPE	SI	--	--
9	DE LAZZER ALESSANDRO	SI	--	--
10	DELL'OSBEL SERGIO	SI	--	--
11	ROSSON ANTONIETTA	--	--	SI

Il Sig. De Col Tiziano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Alle ore 18,45 entra il Consigliere Crose Domenico per cui da questo momento i Consiglieri presenti sono n. 9.

Il Sindaco illustra l'argomento.

Interviene il Consigliere Bortot Maurizio dichiarando che le famiglie sono già gravate da imposte e tasse.

Il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente delibera al fine di costituirne parte integrante;

con n. 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, n. 1 astenuto (Signor Pramaor Fabio) e n. 1 contrario (Signor Bortot Maurizio),

DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, n. 2 astenuti (Signor Pramaor Fabio e Signor Bortot Maurizio), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 2 del 24-04-2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IL SINDACO

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 201/11 sopra citato, convertito nella Legge 214/11 ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art.14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli art.52 e 59 del D.Lgs. 446/97 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU ai fini di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare Comunale stabilita dalla normativa sopra richiamata;

VISTO il Regolamento Comunale predisposto dal Servizio Associato per la gestione dei Tributi della Comunità Montana Agordina, alla quale il Comune ha delegato la gestione del tributo, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui:



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

- il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i Regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero Interno 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali ed il successivo Decreto Legge 216 del 29/11/2012 convertito in Legge n. 14 del 24/2/2012 che ha previsto un'ulteriore proroga al 30 giugno 2012;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegato alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art 27, comma 8, della L. 448/2001, il primo gennaio 2012;
3. di trasmettere copia della delibera conseguente alla presente proposta di deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art.13 comma 15 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



IL SINDACO
Tiziano De Col

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267



La Valle Agordina, 24-04-2012

Regolarità tecnica: Favorevole

Il Segretario Comunale:

dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267



La Valle Agordina, 24-04-2012

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico:

P.Ed. BRUSTOLON ALESSIO



COMUNE di LA VALLE AGORDINA

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

IN VIGORE DAL 01/01/2012.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. DEL

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricato
- Art. 3 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 4 - Soggetti Passivi
- Art. 5 - Soggetto Attivo
- Art. 6 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile
- Art. 7 - Determinazioni delle aliquote

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 - Abitazione principale
- Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 10 - Esenzioni

TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Accertamento
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Sanzioni ed Interessi
- Art. 15 - Denuncia

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di La Valle Agordina, istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione IMU.

Art. 2 Definizione di fabbricato

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Costituiscono pertinenza, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del Codice civile, gli immobili che sono destinati in modo durevole e continuativo a servizio del fabbricato, anche se distintamente iscritti in catasto (es: orti, giardini, accessi al fabbricato, ecc.).

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel modello DOCFA ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3 Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Lo stesso vale anche per l'avvenuta inedificabilità del suolo.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili:

a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile;

b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, come ad esempio le aree in zona agricola, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori);

c) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

d) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili:

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica.

Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20 della Legge 289/2002, è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto mediante comunicazione a mezzo del servizio postale.

Art. 4

Soggetti Passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberate dal Comune per l'abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5

Soggetto Attivo

Soggetto attivo è il Comune che accerta e riscuote l'imposta per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per le aree fabbricabili, allo scopo di ridurre l'insorgere di contenzioso, fermo restando che il valore è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, l'organo competente determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori possono essere derogati dall'ufficio se dovessero risultare inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento dell'organo comunale competente, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dalla applicazione dei valori minimi determinati dal Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata. I valori minimi del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

In caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art. 7
Determinazione delle aliquote

L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del Codice Civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. Sono considerate pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione IMU, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8
Abitazione principale

Si considera abitazione principale l'unica unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente (salvo gli obblighi per normativa o contratto di trasferimento della residenza anagrafica per motivi di lavoro, da dimostrarsi con documentazione da parte del contribuente).

E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9
Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione viene meno dal giorno successivo a quello del compimento del 26° anno d'età e spetta in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l'evento. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=.

Art. 10 Esenzioni

Sono esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare:

- per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune;
- per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo;
- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;
- per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;
- per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati;

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 Legge

27/12/1977, n. 984 – Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 9 del 14/06/1993);

- gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR n. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 Versamenti

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno e la seconda rata entro il giorno 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore. L'importo pagato deve coincidere con quello che avrebbero versato singolarmente i contitolari in ragione delle differenti condizioni fiscali. Se il contribuente non esegue in tutto o in parte il versamento, il Comune recupera la differenza d'imposta, la sanzione e gli interessi nei confronti di tutti i contitolari secondo le rispettive quote di possesso. L'imposta dovuta deve essere corrisposta utilizzando il modello F24.

I versamenti non sono dovuti quando l'importo risulta pari o inferiore a euro 6 (sei). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono

sempre essere eseguiti.

I versamenti devono essere effettuati, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno in unica soluzione entro il termine di versamento della seconda rata.

Il Funzionario Responsabile IMU ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta.

Art. 12 **Accertamento**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, risulta inferiore o uguale a euro 12 (dodici).

Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento delle Entrate Comunali.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Responsabile del tributo.

Art. 13 **Rimborsi**

Ai sensi del comma 164 della legge n. 296 del 27/12/2006, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore o uguale a euro 6 (sei).

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.

Art. 14

Sanzioni ed interessi

Nel caso di evasione dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 15

Denuncia

Si adotta per l'IMU la medesima normativa prevista per l'ICI in materia di denuncia degli immobili (*art.37, comma 53, del Decreto legge 4/7/2006 n.223 convertito dalla Legge 4/8/2006 n.248*), per cui né il cedente né l'acquirente del diritto reale di godimento ha l'obbligo di presentare la dichiarazione per tutte le variazioni che "transitano" per il "modello unico informatico" con unico obbligo dichiarativo soltanto nei casi in cui il contribuente vuole beneficiare di una agevolazione che non si evince dal predetto "modello unico informatico". L'obbligo della presentazione della dichiarazione resta pertanto fermo solo nei casi in cui gli elementi derivanti ai fini dell'imposta non "transitano" per il "modello unico informatico" o non siano forniti da altre amministrazioni finanziarie (es. successioni e variazioni catastali).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2012.**



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DE COL TIZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 7 MAG. 2012 per 15 gg. consecutivi.

li, 3 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'

(Art 134 c 3 e c 4 - D Lgs 18 08 2000, n 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _____

che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, li 3 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA